

Pubblicato il 06/12/2019

**N. 06143/2019 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09205/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9205 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

i signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

il signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di-OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago;

Rilevato che nel caso di specie permane l'interesse dei candidati al ricorso introduttivo del giudizio, atteso che gli stessi erano risultati idonei alla prova scritta con votazioni comprese tra 9,50 ed 8,875;

Ritenuto ad ogni modo che l'eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della mancata previa notifica ad almeno un controinteressato merita un adeguato approfondimento nella fase di merito;

Considerato, quanto al *fumus*, che, in esito ad una delibazione propria della fase cautelare del giudizio, le censure dedotte dall'Amministrazione appellante hanno ad oggetto questioni controverse per l'esame delle quali risulta opportuno un approfondimento nella fase di merito, anche con riferimento ai profili di costituzionalità;

Ritenuto che, nella comparazione degli interessi coinvolti nel presente contenzioso, gli estremi di danno allegati dall'appellante appaiono, allo stato, recessivi a fronte degli interessi della parte appellata, atteso peraltro che l'udienza di merito del primo grado risulta già fissata in data 3 aprile 2020;

Ritenuto che quanto evidenziato induce a compensare le spese di lite relative alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello cautelare n. 9205/2019 e compensa tra le parti le spese relative alla presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Verrico**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Troiano**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.